

ORD. N. 14 - 4 MAR. 2020



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

PROVINCIA DI SALERNO

Oggetto: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID-19 nella città di Pontecagnano Faiano

Il Sindaco

- visto l'art. 50, comma 6°, del D. lgs. 267/2000;
- considerato lo stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31.01.2020 dal consiglio dei Ministri;
- vista la Circolare n. 3190 emessa in data 03.02.2020 dal Ministero della Salute;
- Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il D.P.C.M. 01 marzo 2020;
- Ritenuto necessario sensibilizzare i Cittadini sulle norme igienico-sanitarie consigliate dalle autorità sanitarie;
- Richiamate le raccomandazioni emanate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) attraverso il sito web cui si rinvia www.who.int;
- Richiamate le Ordinanze ed i Consigli emanati dal Ministero della Salute;
- Letta la Circolare Ministeriale n. 5443 del 22 febbraio 2020;
- Letto il protocollo operativo della Direzione Generale della Campania per la tutela della Salute n. 80153 del 6 febbraio 2020;
- Vista l'ordinanza n. 1/2020 del Presidente della Regione Campania;
- Vista l'ordinanza n. 2/2020 del Presidente della Regione Campania;
- Vista l'ordinanza n. 4 del 26/02/2020 del Presidente della Regione Campania;
- Atteso che allo stato non risultano casi di contagio nelle aree di propria competenza;
- Ritenuto che il presente ha il solo scopo di prevenire eventuali focolai o contagi;

Considerato che

- il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, ha tempestivamente nominato con decreto sindacale n. 54 del 24/02/2020 i responsabili delle funzioni di supporto del CENTRO OPERATIVO COMUNALE ed istituito un tavolo di monitoraggio dell'emergenza in atto al fine di esserne costantemente informato e poter adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini, senza ingenerare inutili allarmismi;
- è opportuno programmare ed attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione finalizzata al contenimento del rischio di contagio, tenendo conto non solo degli aspetti strettamente medici ed epidemiologici, ma anche degli evidenti riflessi di natura psicologica e sociale che si riverberano

sulla collettività rappresentata dal Sindaco e che, per il susseguirsi di notizie talvolta non corrette ed amplificate, provocano danni al sistema economico e produttivo della città;

- si tratta di un virus nuovo, ancora poco conosciuto per il quale non sono standardizzate tutte le procedure di profilassi, tra cui, in particolare, il relativo vaccino;

- a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID-19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo.

Ritenuto

- pertanto necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio, laddove appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone e in considerazione della percezione dei cittadini rispetto alla situazione in corso e allo scopo di restituire serenità alla vita quotidiana, offrendo una particolare tutela soprattutto alle categorie a rischio.

Tenuto conto

- della necessità di adottare misure efficaci, economiche ed efficienti in relazione alle circostanze del caso concreto.

Effettuato

- il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, anche alla luce delle risultanze del tavolo di monitoraggio di cui in premessa.

ORDINA

1. ai titolari e gestori dei pubblici esercizi di somministrazione; esercizi di media e grande distribuzione; attività commerciali in sede fissa; chalet; uffici pubblici e privati se aperti al pubblico; impianti sportivi al coperto e palestre; attività artigianali, alimentari e non; luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento; luoghi ed edifici di culto; spazi comuni di alberghi, strutture ricettive e locali destinati a locazioni brevi; luoghi aperti al pubblico (compresi musei, stazioni, porto ed aeroporto) e comunque di ogni altro luogo non aperto al pubblico, a qualsiasi titolo adibito ad assembramento di persone:
 - effettuare, entro 5 giorni dalla presente ordinanza, interventi di pulizia straordinaria e disinfezione delle superfici e degli ambienti con i prodotti chimici di cui al punto 6 del decalogo pubblicato dall'Istituto Superiore della Sanità nel febbraio 2020 e allegato alla presente ordinanza;
 - esporre all'esterno del locale in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo idonea attestazione dell'avvenuto intervento di disinfezione oppure certificazione della ditta incaricata;
 - assicurare, all'esito dell'avvenuta attività straordinaria di disinfezione, un'attività di pulizia ordinaria conforme alle direttive ministeriali, garantendo una frequente aerazione dei locali;
 - posizionare appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani;
 - esporre in modo visibile il citato decalogo dell'Istituto Superiore della Sanità.

2. alle società di trasporto pubblico locale e di trasporto pubblico non di linea i cui automezzi transitano sul territorio cittadino:
 - assicurare idonee misure di prevenzione a tutela dei dipendenti e dell'utenza, effettuando la pulizia e la disinfezione dei vagoni e degli abitacoli dei treni e degli autobus;
 - esporre in modo visibile all'utenza idonea certificazione dell'avvenuto intervento di disinfezione;
 - esporre in modo visibile il citato decalogo dell'Istituto Superiore della Sanità.

DISPONE

i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con pagamento in misura ridotta di euro 50,00 di cui all'art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000.

RACCOMANDA

1. a tutti gli abitanti il rispetto delle buone prassi declinate dal Ministero della Salute nel citato decalogo;
2. a tutti coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano transitato nelle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle autorità sanitarie di comunicare tale circostanza agli organi competenti;
3. ai datori di lavoro di favorire, ove necessario, modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa (cd. lavoro agile), nonché di evitare il sovraffollamento degli uffici aperti al pubblico dei locali frequentati da personale esterno anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Pontecagnano Faiano e sul sito web istituzionale.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa a:

- Prefetto, anche per valutare l'inoltro ai rappresentanti delle comunità religiose insistenti sul territorio;
- Presidente della Regione Campania;
- Camera di Commercio;
- Associazioni di categoria;
- Aziende di trasporto pubblico locale;
- Ferrovie dello Stato S.p.A.;
- Enac;
- Gesac.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco
Dott. Giuseppe Lanzara